



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI  
Servizio Polizia Amm/va e Sociale  
Divisione I<sup>a</sup> - Sez. 3<sup>a</sup>



N.559/C.5501/12012 (7)

Roma, 18 maggio 1985

OGGETTO: - Attività ricettiva svolta dalle case per esercizi spirituali associate alla F.I.E.S. - quesito -

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA di	<u>TRENTO</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA di	<u>BOLZANO</u>
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>

e, per conoscenza:

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>

La Federazione Italiana Esercizi Spirituali (FIES) ha ripro-  
posto a questo Ministero il problema relativo all'assoggettabi-  
lità o meno delle "case per esercizi spirituali", che svolgono  
l'attività prevista nello statuto della Federazione, alle auto-  
rizzazioni di cui agli artt.86 e 108 del T.U.L.P.S. e alla nor-  
mativa ad essi complementare.

Com'è noto, con circolare n.10.12601/12000.12 in data 1<sup>o</sup> giu-  
gno 1943, confermata con successiva circolare n.10.141792/12012  
del 30.9.1955 erano state esentate, dall'applicazione delle suc-  
cite disposizioni del T.U.L.P.S., quelle prestazioni alloggia-  
tive fornite, fra l'altro, dagli istituti religiosi e caratte-



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

rizzate dall'assenza di qualsiasi scopo lucrativo, dall'accessorietà dell'alloggio rispetto alla finalità principale perseguita, e da certa forma di vigilanza esercitata dagli istituti medesimi.

Con altra circolare n.10.1643/12012 (7) del 1° luglio 1982, le disposizioni derogatorie soprammenzionate vennero, peraltro, arogate con espresso riferimento alla disciplina dei complessi complementari a carattere turistico sociale introdotta dalla legge 21 marzo 1958, n.326 nonché, soprattutto, all'esigenza di più incisivi controlli sul movimento delle persone, derivante segnatamente dalla Legge 18.5.1978, n.191 di conversione del D.L.21.3.1978 n.59.

Tuttavia si è avuto modo di constatare, in via di fatto, che anche a seguito dell'emanazione di tale ultima circolare, né le "case per esercizi spirituali" hanno provveduto a richiedere il titolo autorizzatorio di P.S., né a tanto sono state sollecitate dalle stesse competenti autorità comunali.

Tanto premesso, in seguito ad un più approfondito esame degli aspetti giuridici della questione e dell'attività svolta in concreto dalle case associate alla FIES, questo Ministero ha tratto la convinzione, per i motivi di seguito riportati, che le prestazioni alloggiative fornite nei predetti complessi non configurino effettivamente le caratteristiche della "industria di affittare camere o appartamenti mobiliati o altrimenti dare alloggio per mercede", indicate espressamente nell'art.108 del T.U.L.P.S..

- i predetti istituti ospitano infatti, per un periodo che va da tre ai sei giorni, persone il cui incontro è finalizzato esclusivamente alla preghiera comunitaria, alla lettura di testi sacri e all'ascolto di istruzioni spirituali.

- la quasi totalità dei convegnisti è rappresentata da sacerdoti, religiosi, laici appartenenti ad organizzazioni ecclesiali, ossia persone tutte conosciute in anticipo dai responsabili delle case ospitanti.

- pur comportando solo e non in tutti i casi un modesto rimborso di spese, le prestazioni dell'alloggio e talvolta anche del vitto appaiono, in definitiva, in questi particolari casi, extra

./.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

nee ad ogni presunto carattere di imprenditorialità e, correlativamente, a qualsiasi scopo di lucro.

In relazione alle suesposte considerazioni ritiene, in conclusione, questo Ministero che, una volta accertato che l'attività ricettiva fornita dalle istituzioni indicate in premessa abbia le caratteristiche e si svolga entro i limiti dianzi espressamente segnati, essa non debba essere sottoposta ad alcuna autorizzazione di polizia.

I Signori Prefetti sono pregati di rendere edotte le amministrazioni comunali, nel cui territorio trovano ubicazione i com=plessi di cui trattasi, dell'orientamento espresso dallo scrivente nella subietta materia, fornendo un cortese cenno di assicurazione.-

IL MINISTRO  
Scalfaro

